



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22/06/2018)

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
Art. 2 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA	
Art. 3 - PROCEDURA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA.....	
Art. 4 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI ONORARI	
Art. 5 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA	
Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Comune di Pietrastornina adotta e disciplina, con il presente regolamento, l'istituto della cittadinanza onoraria, intesa nell'accezione di appartenenza ideale alla collettività del Comune medesimo.

Art. 2 - Criteri per il conferimento della cittadinanza onoraria

L'istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia particolarmente distinto:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà e della filantropia, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;
- b) per il contributo al progresso delle scienze, delle lettere, delle arti e più in generale della cultura, in ogni campo del sapere, nonché per il prestigio e i meriti conseguiti attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza civile in conseguenza del proprio generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella attività politica, amministrativa e sociale;

d) per esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Pietrastornina, riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere, tra i cittadini e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico-culturale e umana di essa comunità.

e) per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità.

La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

Essa può essere altresì conferita ad organizzazioni ed istituzioni, riconosciute stabilmente come portatrici di valori di particolare importanza, quale tangibile segno di apprezzamento per le azioni compiute.

Art. 3 – Procedura e modalità di conferimento della cittadinanza onoraria

La proposta formale di attribuzione della cittadinanza onoraria, anche su segnalazione di enti, associazioni, comitati, altre istituzioni o semplici cittadini, può essere avanzata:

- dal Sindaco;
- dalla Giunta Comunale;
- da almeno 1/3 (con arrotondamento all'unità superiore) dei componenti il Consiglio Comunale (computando dunque anche il Sindaco).

La proposta deve essere formulata per iscritto, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritta da tutti i proponenti. Essa deve contenere i riferimenti biografici del soggetto proposto per il conferimento, le motivazioni dell'iniziativa e ogni altra indicazione ritenuta utile alla sua valutazione.

Il Presidente del Consiglio comunale, prima di sottoporre la proposta al Consiglio Comunale, valutate le circostanze, può disporre, per il tramite degli uffici del Comune, un'istruttoria finalizzata all'acquisizione di ogni ulteriore elemento utile (ad esempio: richiesta del certificato generale del casellario giudiziale, del certificato attestante l'inesistenza di carichi pendenti o di altra documentazione ritenuta opportuna; consultazione di personalità, rappresentanze istituzionali, organismi associativi; raccolta di testimonianze, pareri, relazioni; ecc.).

Sulla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria decide il Consiglio Comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti (calcolando a tal fine anche il Sindaco).

Il conferimento della cittadinanza onoraria viene certificato mediante consegna al soggetto insignito, nel corso di seduta consiliare o di altra cerimonia ufficiale, di una pergamena attestante l'iscrizione simbolica alla popolazione del Comune e recante l'indicazione delle ragioni per cui è stata concessa.

L'attribuzione della cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 4 – Istituzione dell'albo dei cittadini onorari

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Pietrastornina, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la cittadinanza onoraria.

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal destinatario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio Segreteria-Affari Generali.

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, i quali che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5 - Revoca della cittadinanza onoraria

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno, per:
a) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p. , per i reati non colposi di cui al Libro II – Capo II (Reati contro la Pubblica Amministrazione);

b) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi contro il patrimonio e contro la persona;

c) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., per i reati in materia di associazione mafiosa, traffico di persone, droga e prostituzione.

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente Articolo 3.

Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla eseguibilità della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.